

COMMENTI E OPINIONI

DOCENZA UNIVERSITARIA, UNA RIFORMA A COSTO ZERO

Luigi Ferlazzo Natoli

Dopo avere svolto diversi interventi – nella fase di gestazione – sulla riforma dello stato giuridico dei docenti universitari, finalmente posso esprimere un giudizio definitivo sulla legge 4/11/2005, n. 230 che ha varato detta riforma. Orbene, continuo a restare perplesso sulla necessità e urgenza del varo di questa riforma, voluta caparbiamente dalla ministra per l'Università Letizia Moratti ed evidentemente dalla maggioranza che ci governa. La perplessità deriva dalla constatazione del dissenso diffuso presso gli organi di governo universitari con in testa la **Confederazione italiana universitari** (Cruì), presso i ricercatori, gli studenti, i sindacati e così via. Il dissenso, come si sa, è culminato in scioperi e, addirittura, scontri tra manifestanti e polizia durante la discussione definitiva sul testo riformatorio in Parlamento. In buona sostanza, non si è voluto tenere conto del metodo più corretto della concertazione preventiva. La riforma è stata, quindi, voluta a ogni costo perché era stata promessa dal governo e «pacta sunt servanda»? Ma mi chiedo: «cui prodest», a chi giova tutto ciò se i primi a essere scontenti sono i destinatari della riforma medesima? Oppure si è trattato di un punto di orgoglio della ministra Moratti, la quale, prima di candidarsi a sindaco di Milano, voleva dimostrare al popolo italiano di avere gli attributi necessari? Fatto sta che la riforma della docenza è ormai legge e, come sempre, ci sono quelli che la approvano o la accettano solo in parte, quelli che la disapprovano solo per taluni aspetti e quelli che la rifiutano «in toto». Per quanto mi riguarda, mi schiero tra quelli che non la condividono affatto e soprattutto con i ricercatori, i quali avrebbero meritato di essere trattati come docenti a tutti gli effetti e non come, per così dire, accattoni di regalie ministeriali e governative. Voglio dire: un ruolo (una terza fascia per i ricercatori) sarebbe stato il giusto riconoscimento per coloro che negli ultimi anni hanno consentito lo svolgimento della didattica negli Atenei italiani.

La tecnica legislativa sposata è sempre quella – a parer mio inconstituzionale – dell'articolo unico e di ben 25 commi, con la conseguenza che il testo normativo non sempre è chiaro e che, per esempio, sul punto nevralgico delle nuove modalità del reclutamento dei docenti con concorso nazionale si rinvia (comma 5), con una delega al governo, alla emanazione di decreti legislativi da varare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge (cioè dal 20.11.2005).

Va detto che, in ogni caso, il passaggio al reclutamento nazionale non è una novità, come pure il passaggio dalle elezioni dei componenti delle commissioni giudicatrici al sorteggio degli aventi diritto. Questo sistema era in vigore prima dell'attuale sistema tacciato come «localistico» e – se non ricordo male – si abbandonò perché non aveva dato buoni frutti e perché risultava troppo «centralistico».

Per non parlare delle contraddizioni come la creazione del titolo di professore «aggregato» (altro reperto archeologico di un passato non troppo remoto), discriminandolo con l'anzianità di ruolo tra vecchi, nuovi e nuovissimi ricercatori, reclutabili sino al 2013.

Per non parlare della precarizzazione della ricerca con i giovani da reclutare con contratti triennali, rinnovabili, che farà scattare prevedibilmente la fuga all'estero di cervelli migliori. Per non parlare della facoltà per le Università di farsi finanziare nuove cattedre universitarie da industrie, imprese e fondazioni. Il che, se può funzionare all'estero (vedi Paesi anglosassoni) in modo da premiare la meritocrazia, non è detto che dovrà funzionare anche in Italia, dove i finanziamenti di cattedre potrebbero essere mirati al riconoscimento del titolo di prof. a soggetti prima segnalati dagli stessi finanziatori.

E via seguitando con le contraddizioni fra preteso rigore riformatorio e autogol come quello, per esempio, della facoltà per gli Atenei di chiamare a insegnare (ovvero di conferire il titolo di professore ordinario) a soggetti con specifiche conoscenze professionali, ma non necessariamente accademiche. Qui mi fermo per ovvie esigenze di spazio, ma l'elencazione delle confusioni, inadeguatezze normative e contraddizioni potrebbe continuare a lungo. Voglio solo aggiungere che la ciliegina finale sulla torta morattiana è quella che scaturisce dal comma 25 (ultimo): «Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». Credo che questo sia l'ultimo attacco alla autonomia universitaria (già smantellata nei precedenti 24 commi), ma anche al comune buon senso.

